

mentre il compito veramente ponderoso della ricerca ed esatta determinazione del reddito resta affidato all'agente delle imposte.

Ora questo istituto appunto, che già in germe la vigente legislazione contiene, si è voluto perfezionare e rendere veramente utile proponendo che una giunta di stima, presieduta dal capo dell'ufficio erariale delle imposte (l'agente) debba procedere alla valutazione del reddito da accertare in confronto dei singoli. Sono le proposte di questo collegio, che, sostituite a quelle del solo agente delle imposte e notificate al contribuente, aprono l'adito al reclamo amministrativo o avanti le Commissioni giudicanti, con che si inizia la fase contenziosa della procedura di accertamento dei redditi.

Certo è che, un ordinamento così congegnato, richiede nei componenti delle giunte di stima, oltre che specchiatezza di rettitudine e perfetta conoscenza di uomini e di ambiente, anche la maggiore indipendenza, di fronte ai partiti e alle influenze locali: il qual fine ritenersi possa essere conseguito affidando la nomina dei singoli membri all'autorità giudiziaria, che li sceglierà fra i componenti le Commissioni giudicanti di primo grado, delle quali più innanzi. La sola presidenza resta affidata al funzionario delle